



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**"AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' D'ESPURGO E PULIZIA
POZZI NERI, VASCHE ED ANNESSE CONDUTTURE"**

CODICE CUP: F69D17000380001

CODICE CIG: 70445491BD

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto	4
Art. 2	Ammontare dell'appalto e importo del contratto	5
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 4	Requisiti per la partecipazione alla gara	6

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	6
Art. 6	Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 8	Fallimento dell'appaltatore	7
Art. 9	Domicilio legale, Rappresentante dell'impresa, Direttore tecnico	8

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10	Consegna e inizio del servizio	8
Art. 11	Termini per l'ultimazione dei lavori.....	9
Art. 12	Sospensioni del servizio.....	9
Art. 13	Proroga del servizio.....	9
Art. 14	Penali in caso di ritardo	9
Art. 15	Programma esecutivo del servizio predisposto dell'appaltatore	10
Art. 16	Risoluzione del contratto	10
Art. 17	Recesso dal contratto	11

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 18	Valutazione dei lavori a corpo.....	11
---------	-------------------------------------	----

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19	Pagamenti dei corrispettivi.....	11
Art. 20	Revisione e adeguamenti del corrispettivo d'appalto.....	12
Art. 21	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	13

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 22	Cauzione provvisoria	13
Art. 23	Cauzione definitiva.....	13
Art. 24	Riduzione delle garanzie	14
Art. 25	Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	14

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26	Variazione in corso d'opera	15
---------	-----------------------------------	----

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27	Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	16
Art. 28	Norme di sicurezza generali sul luogo di lavoro.....	16
Art. 29	Piano operativo di sicurezza	17
Art. 30	Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.....	17
Art. 31	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	18

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 32	Subappalto	18
Art. 33	Responsabilità in materia di subappalto	19
Art. 34	Pagamento dei subappaltatori	19

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA

Art. 35	Definizione delle controversie	20
Art. 36	Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d'opera	20
Art. 37	Documento unico di regolarità contributiva	21

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 38	Ultimazione del servizio	22
Art. 39	Verifica di conformità	22

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 40	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	22
Art. 41	Tracciabilità dei pagamenti	24
Art. 42	Disciplina antimafia.....	24
Art. 43	Protocollo di legalità.....	24
Art. 44	Spese contrattuali, imposte, tasse	24

PARTE SECONDA

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1 – DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO

Art. 45	Caratteristiche del servizio	25
Art. 46	Descrizione del servizio	25
Art. 47	Tempi di esecuzione del servizio	26

Art. 48	Reperibilità dell'appaltatore.....	26
Art. 49	Dotazione minima di mezzi e attrezzature.....	27
Art. 50	Modalità di esecuzione del servizio.....	28
Art. 51	Pianificazione dell'attività di espurgo e pulizia.....	29
Art. 52	Controllo del servizio.....	30

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Capo 1 - Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio riguardante le attività di:

- espurgo e pulizia di pozzi neri, vasche di raccolta, fosse settiche biologiche o imhoff;
- disostruzione e pulizia di condotte fognarie, pozzetti e catidoie;
- raccolta dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue a fanghi attivi;
- trasporto e conferimento negli impianti di trattamento delle acque reflue, dei fanghi, delle sabbie e dei liquami provenienti dalle operazioni di espurgo e pulizia dei manufatti fognari.

Nell'appalto sono comprese tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio compiuto in tutte le sue parti secondo le clausole, le condizioni e le prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione del servizio deve essere effettuata a perfetta regola d'arte e l'appaltatore deve adottare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il servizio deve essere espletato nelle aree archeologiche di Pompei, Stabia, Oplonti, Boscoreale e in particolare nei seguenti luoghi:

Pompei

- Uffici e ingresso di Porta Marina
- Villa dei Misteri
- Antiquarium
- Casina dell'Aquila
- Insula Occidentalis
- Via degli Augustali
- Porta Anfiteatro
- Via dell'Abbondanza
- Porta Stabia
- Porta Nola
- Porta Vesuvio
- Porta Ercolano
- Casa Bacco
- Vecchia Direzione (Casa Fiorelli)
- Porta Esedra e viale delle ginestre

- Auditorium
- Casina Pacifico
- San Paolino

Castellammare di Stabia

- Villa Arianna
- Villa San Marco

Torre Annunziata

- Villa A
- Villa B

Boscoreale

- Antiquarium

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a 450.000,00 € (quattrocentocinquantamila euro) oltre IVA, di cui 435.000,00 € (quattrocentotrentacinquemila euro) per l'esecuzione delle attività previste dal servizio e soggetti al ribasso d'asta e 15.000,00 € (quindicimila euro) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo del contratto è costituito dalla somma dell'importo previsto per l'esecuzione del servizio al netto gli oneri della sicurezza e del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara e dell'importo degli oneri per la sicurezza.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, perché il servizio è collegato all'andamento variabile del flusso turistico che non permette di prevedere in anticipo né il numero né il tipo d'interventi da eseguire per l'intera durata contrattuale, comunque, la prestazione che incide maggiormente sull'importo complessivo, dell'appalto è il prelievo e lo smaltimento dei liquami negli idonei impianti di depurazione.

Sulla base delle informazioni desunte dalle attività di espurgo e pulizia eseguite negli anni precedenti, risulta che la quantità media di rifiuto in un anno è pari a circa 5.300 tonnellate. Questa quantità, riportata esclusivamente a fini statistici, deve intendersi puramente indicativa, infatti, potrebbe subire delle variazioni anche in aumento, considerando che rispetto al contratto precedente sono stati aggiunti nuovi pozzi e l'ampliamento dell'offerta turistica fa prevedere un incremento dei visitatori.

Tale eventualità non può essere per l'appaltatore un pretesto per chiedere compensi aggiuntivi che non sono contemplati dal presente Capitolato speciale d'appalto, infatti, l'importo del contratto, così come determinato in seguito all'offerta in sede di gara, resta, fisso e invariabile per l'intera durata del contratto.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, in ogni caso non prima di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione dell'aggiudicazione.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione alla gara

Oltre quanto previsto dal D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 per la partecipazione alle gare di servizio, l'appaltatore deve essere iscritto:

- all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. alla categoria 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) classe D o superiore, di cui al D.M. n.120 del 3.6.2014;
- nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la specifica tipologia del servizio oggetto dell'appalto;
- al sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, SISTRI.

Capo 2 - Disciplina contrattuale

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di norme del presente Capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che non fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati che s'intende ottenere, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n.145 del 19.4.2000, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma1, lettera h) e al punto 3.2 dell'allegato XV del D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i.;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;
- il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Soprintendenza e l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli in data 5.11.2007.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, in particolare:

- il Codice dei contratti, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016;
- il Regolamento di attuazione del codice dei contratti, D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., con i relativi allegati;
il Capitolato generale d'appalto, D.M. n. 145 del 19.4.2000 e s.m.i., limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- il Codice antimafia, D.lgs. n.159 del 6.9.2011 e s.m.i. del 6.9.2011 e s.m.i.;
- la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i.;
- le norme in materia ambientale, D.lgs. n.152 del 3.4.2006 e s.m.i.;
- le leggi o regolamenti che potrebbero essere emanati successivamente alla stipulazione del contratto.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La presentazione dell'offerta in sede di gara da parte dell'appaltatore corrisponde alla dichiarazione, di aver esaminato le clausole e le prescrizioni riportate nel Capitolato speciale d'appalto, di essersi recato nei luoghi di esecuzione del servizio e di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso e di tutte le circostanze in grado di influire sull'esecuzione del servizio, nonché di avere disponibilità di mano d'opera e attrezzature adeguati al corretto svolgimento del servizio e di ritenere l'importo complessivo previsto per l'esecuzione del servizio remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto e del Capitolato speciale d'appalto per quanto attiene alla perfetta esecuzione del servizio.

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016.

Qualora l'esecutore del servizio sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, nel caso di fallimento dell'operatore economico mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016.

Art. 9 - Domicilio legale - Rappresentante dell'impresa - Direttore tecnico

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2 del D.M. n.145 del 19.4.2000, a tale domicilio saranno effettuate tutte le notifiche o le comunicazioni dipendenti dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n.145 del 19.4.2000, le generalità della persona o delle persone autorizzate a riscuotere.

Nel caso che egli non segua personalmente l'esecuzione del servizio, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.145 del 19.4.2000, il mandato conferito con atto pubblico a una persona che lo rappresenti e che sia fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del servizio a norma del contratto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante ha diritto di esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

L'appaltatore deve assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la corretta conduzione del servizio, tramite il suo Direttore tecnico che deve possedere una professionalità adeguata in relazione alle caratteristiche del servizio da eseguire e deve assicurare una completa e costante disponibilità e reperibilità.

Il Direttore esecutivo del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, comunque, l'appaltatore è sempre responsabile del comportamento del Direttore tecnico così come del proprio personale anche nel caso di eventuali danni causati dalla loro imperizia o negligenza.

L'eventuale variazione di domicilio dell'appaltatore o la sostituzione delle persone suindicate deve essere prontamente notificata alla Stazione appaltante.

Capo 3 - Termini per l'esecuzione

Art. 10 - Consegna e inizio del servizio

L'esecuzione del servizio ha inizio immediatamente dopo la stipulazione del contratto, in seguito alla formale consegna, risultante da apposito verbale redatto dal Direttore esecutivo del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.

Se l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna nel giorno stabilito, il Direttore esecutivo del contratto stabilisce un nuovo termine perentorio per la consegna del servizio, trascorso inutilmente e senza giustificato motivo tale termine, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e d'incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.

Se viene indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione alla gara perché l'inadempimento è da considerarsi grave negligenza accertata.

In considerazione della specifica natura del servizio è facoltà della Stazione appaltante di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016.

Art. 11 - Termine per l'ultimazione del servizio

Il tempo utile per ultimare il servizio è di 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art.12 - Sospensioni del servizio

Il Servizio è da considerarsi, a ogni effetto, di carattere pubblico e per nessun motivo può, sospenso.

Nell'eventualità insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto comunque a proseguire le parti di servizio eseguibili.

Art.13 - Proroga del servizio

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse modalità previste dal presente Capitolato speciale d'appalto, fino a ulteriori 6 (sei) mesi ai fini di consentire l'espletamento della procedura di gara per il successivo appalto.

Art.14 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di ritardo rispetto alla pianificazione degli interventi riportata nel programma esecutivo del servizio, vengono applicate:

- per il servizio di manutenzione programmata, una penale:
 - o di 25,00 € per ogni ora di ritardo, fino a un massimo di tre ore, rispetto all'orario previsto d'inizio o d'ultimazione del servizio;
 - o di 25,00 € per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di tre giorni, rispetto alla pianificazione degli interventi riportata nel piano esecutivo del servizio.
- per il servizio di manutenzione su richiesta, una penale:
 - o di 25,00 € per ogni ora di ritardo, fino a un massimo di tre ore, rispetto all'orario d'ultimazione previsto per il servizio su segnalazione;
 - o di 80,00 € per ogni ora di ritardo, fino a un massimo di tre ore, rispetto al termine stabilito per gli interventi urgenti e in servizio di reperibilità e pronto intervento;
- per l'impossibilità di contattare il numero telefonico indicato dall'appaltatore per gli interventi in servizio di reperibilità e pronto intervento, una penale di 100,00 €.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei cinque giorni successivi dalla data di ricezione.

Le penali sono portate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione di ritardata esecuzione dell'intervento.

L'importo complessivo delle penali non può superare il dieci per cento dell'importo contrattuale, se i ritardi nello svolgimento del servizio sono tali da comportare una penale d'importo superiore alla predetta percentuale la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o altri oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.15 - Programma esecutivo del servizio predisposto dell'appaltatore

Prima dell'avvio delle attività previste dal servizio, l'appaltatore deve predisporre un programma esecutivo del servizio, elaborato in relazione alle proprie tecnologie e alla propria organizzazione lavorativa. Il programma esecutivo del servizio deve essere strutturato in modo da garantire efficienza, sicurezza e continuità del servizio e deve riportare, in base alle attività da eseguire, la programmazione degli interventi da effettuare, specificando le maestranze da impiegare, i mezzi da utilizzare e la frequenza degli interventi, riguardanti:

- l'espurgo e la pulizia di pozzi neri, vasche a tenuta, fosse settiche biologiche o imhoff;
- la pulizia di condotte fognarie, pozzetti e catidoie;
- la raccolta dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue a fanghi attivi.

Il programma esecutivo del servizio deve essere approvato dal Direttore esecutivo del contratto che in qualsiasi momento può introdurre delle modifiche senza che ciò possa essere per l'appaltatore motivo per vantare diritti o pretese di altri compensi speciali, di risarcimenti, di dilazioni del termine stabilito per l'esecuzione del servizio.

Art.16 - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'appaltatore nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

Sono altresì cause di risoluzione del contratto anche i seguenti casi:

- inosservanza delle disposizioni del Direttore esecutivo del contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inosservanza della normativa sull'assicurazione obbligatoria del personale o sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i. e delle disposizioni contenute nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

- rallentamento, sospensione o mancata esecuzione del servizio, senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- azioni o omissioni finalizzate a impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L.;
- ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive;
- violazione del Protocollo di legalità nei casi previsti dall'art. 1, comma 4;
- violazione delle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore non può, in nessun caso, pretendere altri compensi per qualsiasi titolo o ragione, oltre il credito già maturato per le prestazioni realmente effettuate.

Art.17 - Recesso dal contratto

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e dell'art. 1671 del Codice civile mediante un preavviso di venti giorni tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché al decimo dei servizi non eseguiti.

Capo 4 - Contabilizzazione dei lavori

Art.18 - Valutazione dei lavori a corpo

Trattandosi di un appalto a corpo la valutazione del servizio non viene effettuata considerando le singole prestazioni in cui si articola il servizio, verificando, quindi, la quantità o la qualità di ogni singola prestazione, bensì considerando complessivamente l'esecuzione delle varie attività previste dal servizio, di conseguenza, non viene effettuata nessuna contabilizzazione e l'importo da corrispondere all'appaltatore viene espresso in percentuale rispetto all'importo netto di aggiudicazione.

Capo 5 - Disciplina economica

Art.19 - Pagamenti dei corrispettivi

L'Appaltatore, per le prestazioni riguardanti il servizio oggetto dell'appalto, ha diritto a pagamenti bimestrali d'importo costante pari a $\frac{2}{36}$ dell'importo contrattuale, previa presentazione ogni bimestre della fattura fiscale in formato digitale corredata degli estremi del contratto e dei dati identificativi dell'appalto. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è

operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento). Le ritenute di garanzia operate nell'arco dell'intera valenza contrattuale saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento di ogni fattura è subordinato:

- all'attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore esecutivo del contratto;
- all'acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 31, comma 7, della L. n. 98 del 9.8.2013;
- all'ottemperanza da parte dell'appaltatore nonché degli eventuali subappaltatori, delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136 del 13.8.2010;
- all'ottemperanza degli adempimenti riguardanti i pagamenti in favore degli eventuali subappaltatori;
- all'accertamento da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29.9.1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 3.10.2006, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo, pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40 del 18.1.2008. In caso d'inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, nel caso d'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativa al personale dell'appaltatore o del subappaltatore la Stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente e provvede al pagamento direttamente agli enti previdenziali e assistenziali come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore e del subappaltatore, il Responsabile unico del procedimento, come indicato dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede al pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 20 - Revisione e adeguamenti del corrispettivo dell'appalto

Per l'intera durata del contratto non è prevista nessuna revisione o adeguamento del corrispettivo stabilito per l'esecuzione del servizio.

Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e della L. n. 52 del 21.2.1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata.

Capo 6 - Cauzioni e garanzie

Art. 22 - Cauzione provvisoria

All'atto di partecipazione alla gara la ditta concorrente deve produrre, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, con lo scopo di garantire la Stazione appaltante dalla mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante. Tale garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Art. 23 - Cauzione definitiva

Per garantire alla Stazione appaltante il risarcimento di eventuali danni provocati dal mancato o

inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, pari al dieci per cento dell'importo netto contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento, se il ribasso è superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori operanti nei luoghi d'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante.

La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e deve espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione è automatico al termine della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto senza necessità di nulla osta da parte della Stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie definitive sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 24 - Riduzione delle garanzie

All'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016.

Art. 25 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante, per l'intera durata del contratto, da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi.

La polizza assicurativa deve essere prestata, in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Ministro Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004, da un'impresa di assicurazione autorizzata

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro i rischi d'esecuzione, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere preesistenti, danni ambientali, azione di terzi o cause di forza maggiore, deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.), deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione del servizio. La polizza R.C.T./R.C.O. deve espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino alle attività lavorative indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'appaltatore e chiunque si trovi a qualsiasi titolo all'interno dell'intera area d'intervento. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione sia all'assicurazione «Contractors All Risks» sia alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie prestate dall'appaltatore devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'appaltatore e devono riportare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante.

L'appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze e a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

Capo 7 - Disposizioni per l'esecuzione

Art. 26 - Variazioni in corso d'opera

Durante l'esecuzione del servizio il Direttore esecutivo del contratto, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di modificare il piano operativo del servizio oppure d'introdurre eventuali interventi aggiuntivi, se necessario anche in urgenza, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie che non siano previsti nel presente Capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore non può in nessun caso introdurre di propria iniziativa variazioni al programma esecutivo del servizio se non preventivamente autorizzate dal Direttore esecutivo del contratto.

Capo 8 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 27 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i., l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle more della stipulazione del contratto, la seguente documentazione ai fini della verifica dell'idoneità tecnica-professionale:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva;
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o d'interdizione di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i.

Entro gli stessi termini sopra indicati l'appaltatore deve trasmettere al Direttore esecutivo del contratto:

- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i;
- il piano operativo di sicurezza.

Art. 28 - Norme di sicurezza generali e sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato:

- a osservare le misure generali di tutela previste dal D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i. nonché le disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste dal servizio oggetto dell'appalto;
- a rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- a verificare costantemente che il servizio sia svolto in condizione di permanente sicurezza e igiene;
- a predisporre, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le apposite misure per la riduzione dell'esposizione al rumore e delle emissioni sonore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
- a garantire che le prestazioni lavorative, comprese quelle affidate a eventuali subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

Art. 29 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al Direttore esecutivo del contratto, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio.

Il piano operativo di sicurezza, redatto, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, in conformità al modello di cui all'allegato I del decreto interministeriale 9.11.2014, deve comprendere anche il documento di valutazione dei rischi aziendali di cui agli articoli 28 e 29 del decreto n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i., riferito alla specifica tipologia del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

Art. 30 - Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza

L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza, predisposto dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i. e allegato al contratto d'appalto.

Il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza, in attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i., individua i principali rischi derivanti da interferenze tra il personale della Stazione appaltante e quello dell'appaltatore che potenzialmente potrebbero essere presenti nei luoghi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

L'appaltatore, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza, può presentare una o più proposte motivate di modifica o d'integrazione del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza che potranno essere

effettuate dopo la valutazione della Stazione appaltante. In nessun caso, le eventuali integrazioni, possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 31 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

In caso di associazione temporanea o di consorzio ordinario d'impresе detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo invece, in caso di consorzio stabile l'obbligo ricade sul consorzio.

Il direttore tecnico è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Capo 9 - Disciplina del subappalto

Art. 32 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 l'affidamento in subappalto è consentito nei limiti del trenta per cento dell'importo totale dei lavori, previa autorizzazione della Stazione appaltante, a condizione che:

- l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta la sua volontà di subappaltare a terzi il servizio o parte di esso e abbia specificato la percentuale che intende subappaltare;
- l'appaltatore sia in grado di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione da procedure d'appalto di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016.

- non sussista, nei confronti del subappaltatore, nessuno dei divieti previsti dal D.lgs. n.159 del 6.9.2011 e s.m.i.

Il subappalto è autorizzato dalla Stazione appaltante con specifico provvedimento previa richiesta da parte dell'appaltatore e trasmissione almeno venti giorni prima dell'inizio delle prestazioni:

- della copia autentica del contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica amministrativa derivata dagli atti contrattuali;
- della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016;

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa.

Art. 33 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante della corretta esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati, inoltre è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti dei loro dipendenti, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. n. 646 del 13.9.1982, come modificato dal D.L. n. 139 del 29 .4.1995, convertito dalla L. n. 246 del 28 giugno 1995.

Art. 34 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che il subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché sia in regola con le prescrizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti.

Capo 10 - Controversie - Manodopera

Art. 35 - Definizione delle controversie

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torre Annunziata (NA), con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 36 - Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d'opera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, anche se entrate in vigore nel corso d'esecuzione del servizio, e in particolare:

- ha l'obbligo di applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo al proprio settore, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente appalto;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, trattenendo dalle spettanze dell'Appaltatore una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

In ogni momento il Direttore esecutivo del contratto e per il suo tramite il Responsabile unico del procedimento possono chiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della L. n. 133 del 6.8.2008 e chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20 comma 3 e 26, comma 8, D.lgs. n. 81 del 9.1.2008 e s.m.i. nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del

13.8.2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati, in questo caso la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 37 - Documento unico di regolarità contributiva

La stipulazione del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, nonché il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della L. n. 98 del 9.8.2013, il Documento unico di regolarità contributiva ha validità di centoventi giorni, pertanto, dopo la stipulazione del contratto, viene richiesto ogni centoventi giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della L. n. 98 del 9.8.2013, nel caso risulti dal Documento unico di regolarità contributiva un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede ai predetti enti previdenziali e assicurativi l'importo delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale importo non risulti già dal Documento unico di regolarità contributiva;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, dal pagamento della rata a favore dell'appaltatore;
- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il Documento unico di regolarità contributiva, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- liquida il pagamento all'appaltatore, limitatamente all'eventuale disponibilità residua.

Nel caso il Documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, in caso di assenza o inidoneità di queste, la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Capo 11 - Disposizioni per l'ultimazione

Art. 38 - Ultimazione del servizio

Alla scadenza del termine utile stabilito dal contratto per l'esecuzione del servizio e in seguito a comunicazione dell'appaltatore, attestante l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore esecutivo del contratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche in contraddittorio con l'appaltatore, rilascia il certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 39 - Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 il servizio oggetto del presente appalto è soggetto a verifica di conformità, allo scopo di certificare che sia stato realizzato ed eseguito in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La verifica della conformità è svolta dal Direttore esecutivo del contratto alla presenza del Responsabile unico del procedimento, previa comunicazione all'appaltatore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

Per effettuare l'attività di verifica di conformità, la Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell'art. 102, comma 6, una commissione composta da uno a tre componenti scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualifica rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto. La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa entro il termine i sessanta giorni. Il soggetto incaricato della verifica di conformità redige un apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, e lo trasmette al Responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di competenza. E' facoltà della Stazione Appaltante di effettuare verifiche di conformità anche in corso di esecuzione del contratto, l'appaltatore, pertanto, deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari per eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore esecutivo del contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Capo 12 - Norme finali

Art. 40 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal D.M. n.145 del 19.4.2000, limitatamente agli articoli ancora in vigore, dal D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, relativamente agli articoli ancora vigenti e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nonché a tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore anche i seguenti oneri e obblighi e pertanto dovrà provvedere:

- all'esecuzione con diligenza e a perfetta regola d'arte del servizio e delle disposizioni impartite dal Direttore esecutivo del contratto o dal personale addetto alla sorveglianza, in conformità alle prescrizioni contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto, senza dar corso a variazioni rispetto al programma esecutivo del servizio se non preventivamente concordate con il Direttore esecutivo del contratto;
- all'assunzione in proprio delle responsabilità sull'esecuzione del servizio in maniera conforme alle indicazioni fornite dal presente Capitolato speciale d'appalto e dal programma esecutivo del servizio;
- all'adozione, durante l'esecuzione del servizio, di tutti i procedimenti e le cautele necessarie, per evitare danni all'ambiente, alle strade, ai manufatti e agli impianti di proprietà pubblica e privata, nonché infortuni agli operai addetti ai lavori o alle persone che possono essere presenti o in transito sul luogo di lavoro;
- all'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante e l'ufficio del Responsabile unico del procedimento, della responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi danno diretto o indiretto arrecato all'ambiente, alle persone o alle cose durante l'esecuzione del servizio compreso il percorso compiuto fino agli impianti di depurazione e in caso di contestazione giudiziaria anche il peso della lite, senza alcun diritto di rivalsa o di compenso da parte della Stazione appaltante;
- all'assunzione in proprio della responsabilità risarcitoria a causa di danni provocati a persone o cose durante l'esecuzione del servizio;
- all'esecuzione dei lavori di ripristino o rifacimento di opere e sostituzione di manufatti danneggiati durante l'esecuzione del servizio;
- a osservare, nell'installazione e nella gestione dei cantieri per l'esecuzione dei servizi, le norme d'igiene e di Polizia urbana e le altre norme relative ai servizi e agli spazi di uso pubblico del comune nel quale devono eseguirsi di volta in volta i servizi appaltati;
- a osservare le norme vigenti relative all'omologazione, alla revisione annuale e i requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature utilizzate;
- a provvedere alla pulizia, al lavaggio e alla disinfezione dell'area d'intervento al termine delle operazioni di espurgo o di disostruzione e pulizia di condotte fognarie, pozzetti e catidoie;
- alle spese per le certificazioni relative alle analisi chimiche-fisiche e biologiche dei liquami necessarie per la caratterizzazione di base e la classificazione dei rifiuti;
- alle spese per ottenere i permessi o le autorizzazioni dalle autorità e organi competenti al conferimento dei liquami negli impianti di depurazione;
- ad assicurare la reperibilità telefonica 24 ore su 24 del Direttore tecnico o di un suo delegato, per garantire il pronto intervento diurno e notturno compresi i giorni festivi;
- a rispettare le modalità di movimentazione dei rifiuti fornendo la documentazione cartacea di tracciabilità dello smaltimento, nelle more che il sistema SISTRI vada a regime, assumendosi ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Art. 41 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., l'appaltatore, nonché i subappaltatori, hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipulazione del contratto oppure entro sette giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa alle indicazioni fornite.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto devono avvenire utilizzando i conti dedicati, mediante bonifico bancario o postale, o altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.

Art. 42 - Disciplina antimafia

Ai sensi del D.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i., non devono sussistere per l'appaltatore gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2, pertanto, prima della stipulazione del contratto si acquisirà la comunicazione antimafia presso il competente Ufficio Territoriale di Governo e nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio d'impresе, si procederà analogamente per tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati.

Art. 43 - Protocollo di legalità

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna ad accettare e a rispettare le clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Stazione appaltante e l'ufficio Territoriale di Governo di Napoli in data 5.11.2007.

Art. 44 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione contratto, compresi quelli tributari, nonché le imposte e qualsiasi altro onere dipendente dal presente appalto che, direttamente o indirettamente, nel presente e nel futuro abbia a gravare sul servizio oggetto del presente appalto. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese di bollo per tutti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna fino all'ultimazione dei lavori.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

PARTE SECONDA

Prescrizioni tecniche

Capo 1 - Descrizione tecnica del servizio

Art. 45 - Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi, a ogni effetto, di carattere pubblico e per nessun motivo può essere ritardato, sospeso o abbandonato.

Art. 46 - Descrizione del servizio

Il servizio riguarda le attività di espurgo di pozzi neri, vasche di raccolta, fosse settiche biologiche o imhoff, nonché la raccolta dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue a fanghi attivi e la pulizia dei pozzetti e delle caditoie.

Il servizio deve essere espletato secondo due tipologie di prestazioni:

- Servizio di manutenzione programmata;
- Servizio di manutenzione su richiesta;

L'appaltatore nell'ambito del servizio di manutenzione programmata deve provvedere periodicamente, secondo la pianificazione degli interventi riportata nel programma esecutivo del servizio:

- all'espurgo e alla pulizia idrodinamica dei pozzi neri, delle vasche a tenuta, delle fosse settiche biologiche o imhoff, compreso la pulizia e la disinfezione dell'area oggetto dell'intervento;
- alla raccolta dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue a fanghi attivi;
- all'espurgo e pulizia idrodinamica delle canalizzazioni di raccordo e delle condotte fognarie relative ad acque meteoriche o nere, dei pozzetti di raccolta o ispezione e delle caditoie, compreso la pulizia e la disinfezione dell'area oggetto dell'intervento;
- al trasporto e al conferimento negli impianti di depurazione dei fanghi e liquami fognari provenienti dalle operazioni di espurgo e pulizia dei manufatti fognari;
- all'ispezione preventiva di tutte le aree d'intervento, almeno tre volte l'anno, allo scopo di prevenire eventuali inconvenienti che potrebbero provocare ostruzioni dei manufatti fognari e fuoriuscita di liquami da pozzi neri, vasche o fosse settiche;

Il servizio di manutenzione su richiesta riveste, in genere, carattere d'urgenza perché riguarda malfunzionamenti in atto e prevede tre tipologie d'intervento che si differenziano fra loro per i diversi tempi d'intervento e d'esecuzione delle prestazioni.

Le tipologie d'intervento si distinguono in:

- interventi su segnalazione;

- interventi urgenti;
- interventi in servizio di reperibilità e pronto intervento.

In ognuno dei casi suindicati la ditta appaltatrice, sulla base delle direttive impartite dal Direttore esecutivo del contratto o da suo incaricato, è tenuta a intervenire prontamente e a provvedere nell'ambito della diversa tipologia dell'intervento:

- all'espurgo e alla pulizia idrodinamica dei pozzi neri, delle vasche a tenuta, delle fosse settiche biologiche o imhoff, compresa la pulizia e la disinfezione dell'area oggetto dell'intervento;
- alla raccolta dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue a fanghi attivi;
- alla disostruzione e alla pulizia idrodinamica delle canalizzazioni di raccordo e delle condotte fognarie relative ad acque meteoriche o nere, dei pozzetti di raccolta o ispezione e delle catidoie, compresa pulizia e disinfezione dell'area oggetto dell'intervento;
- al trasporto e al conferimento negli impianti di depurazione dei fanghi e liquami fognari provenienti dalle operazioni di espurgo e pulizia dei manufatti fognari.

Art. 47 - Tempi di esecuzione del servizio

Le attività previste dal servizio di manutenzione programmata, devono avere inizio alle ore 6.00 e devono completarsi entro le ore 7.00, salvo gravi imprevisti dovuti a causa di forza maggiore.

Le attività del servizio di manutenzione su richiesta devono essere eseguite sempre con la massima celerità possibile e senza interruzioni, in particolare:

- gli interventi su segnalazione, devono essere eseguiti entro le ventiquattro ore successive alla comunicazione, effettuata in orario di lavoro, da parte del Direttore esecutivo del contratto o da un suo incaricato;
- gli interventi urgenti, devono avere inizio con qualsiasi condizione di tempo entro un'ora dalla comunicazione d'intervento, effettuata durante il normale orario di lavoro, da parte dell'ufficio del Direttore esecutivo del contratto o da un suo incaricato;
- gli interventi in servizio di reperibilità e pronto intervento, devono avere inizio con qualsiasi condizione di tempo entro un'ora dalla comunicazione d'intervento, effettuata da parte del Direttore esecutivo del contratto o da un suo incaricato, al di fuori del normale orario di lavoro, anche in orari notturni e nei giorni festivi.

Art. 48 - Reperibilità dell'appaltatore

Nell'ambito del servizio di reperibilità e pronto intervento l'appaltatore deve garantire la disponibilità di persone e mezzi per eseguire interventi urgenti anche in orari notturni e nei giorni festivi, a tale scopo prima dell'inizio del servizio deve comunicare al Direttore esecutivo

del contratto uno o più recapiti telefonici del Direttore tecnico o di un suo delegato, funzionanti ventiquattro ore su ventiquattro.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e la mancata esecuzione degli interventi in servizio di reperibilità e pronto intervento danno diritto alla Stazione appaltante di risolvere il contratto per gravi inadempimenti contrattuali, oltre all'applicazione delle previste penali.

Art. 49 - Dotazione minima di mezzi e attrezzature

Per l'esecuzione delle attività previste dal servizio, l'appaltatore deve garantire la disponibilità costante dei seguenti automezzi:

- autospurgo combinato con sistema canal jet, portata utile min. 8 t., da utilizzare per le normali attività;
- autospurgo combinato con sistema canal jet, con peso complessivo di 3,5 t. da utilizzare nei luoghi inaccessibili ai grandi automezzi;
- autospurgo da utilizzare per eventuali allagamenti di portata utile minima di 30 t.

idoneamente attrezzati per:

- l'aspirazione di fanghi e/o liquami e la rimozione e l'asportazione di sabbie e materie solide e/o organiche dal fondo dei pozzi neri, delle vasche a tenuta e delle fosse settiche, nonché dalle pareti di condotte fognarie, camerette d'ispezione, pozzetti, caditoie in modo da ripristinare le ottimali condizioni di esercizio;
- disostruzione e lavaggio ad alta pressione di tubazioni di qualsiasi sezione e materiale, utilizzate per il convogliamento dei liquami fognari, per ripristinare il regolare funzionamento con contemporanea aspirazione dell'acqua di lavaggio;
- ricerca di condotte, di pozzetti e di camerette d'ispezione, individuazione dei tracciati non noti di condotte fognarie, localizzazione di pozzetti e/o camerette d'ispezione che fossero non visibili perché coperti da pavimentazioni, asfaltature e vegetazione.

L'automezzo deve arrivare sul luogo dell'intervento al massimo delle sue capacità operative e in particolare:

- deve essere condotto da persona abilitata e adeguatamente esperta al suo utilizzo;
- deve essere fornito di carburante, di acqua per i lavaggi, dei materiali di normale consumo e di tutte le attrezzature necessarie per renderlo completamente funzionante e funzionale all'intervento richiesto;
- deve essere in perfetto stato di manutenzione e dotato di tutti gli accorgimenti atti a ridurre al minimo i rumori molesti durante l'esecuzione del servizio, in particolare durante il funzionamento delle pompe;
- deve essere dotato degli accorgimenti necessari per evitare dispersioni di liquami e la fuoriuscita di esalazioni moleste durante la fase di aspirazione e nel successivo trasporto;
- la cisterna a corredo deve essere vuota sia da liquidi sia da materiali solidi.

Art. 50 - Modalità di esecuzione del servizio

Le attività previste sia dal servizio di manutenzione programmata sia del servizio di manutenzione su richiesta, devono essere eseguite dall'appaltatore a perfetta regola d'arte in modo da preservare l'area di lavoro e quella circostante, evitando di immettere agenti inquinanti nell'ambiente durante l'esecuzione del servizio.

Le attività riguardanti l'espurgo e la pulizia, di pozzi neri, vasche a tenuta, fosse settiche biologiche o imhoff, nonché la raccolta dei fanghi dagli impianti di depurazione a fanghi attivi, devono essere eseguite mediante un autospurgo combinato con canal jet e prevedono le seguenti fasi operative:

- la delimitazione dell'area di lavoro, mediante posa in opera d'idonea segnaletica ed eventuali transennamenti provvisori per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- l'apertura dei chiusini dei pozzetti d'accesso e/o d'ispezione;
- immissione del tubo estrattore e copertura parziale dell'apertura per ridurre al minimo le esalazioni, lasciando solo lo spazio necessario al passaggio del tubo;
- l'aspirazione completa di fanghi e/o liquami da pozzi neri, vasche di raccolta, fosse settiche nonché l'asportazione di sabbie e qualsiasi materia solida e/o organica sia dal fondo di vasche o pozzi sia dalle pareti di condotte fognarie di qualsiasi diametro e materiale compresi camerette d'ispezione, pozzetti e altri eventuali manufatti di convogliamento, in modo che in essi i liquami fognari possano defluire liberamente;
- il lavaggio delle pareti dei manufatti mediante un getto d'acqua ad alta pressione e la successiva aspirazione dell'acqua di lavaggio;
- la ricollocazione in sede dei chiusini dei pozzetti d'accesso e/o d'ispezione, verificando attentamente che le eventuali guarnizioni non vengano deteriorate e siano correttamente riposizionate;
- il lavaggio della superficie circostante i pozzi neri, le vasche o le fosse settiche, compreso il percorso della tubazione, aspirazione dei materiali di risulta e disinfezione della superficie interessata dai lavori;
- il trasporto e conferimento dei liquami e dei fanghi, presso gli impianti autorizzati al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue.

Le attività riguardanti la pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali, devono essere eseguite mediante un autospurgo combinato con canal jet e prevedono le seguenti fasi operative:

- la delimitazione dell'area di lavoro, mediante posa in opera d'idonea segnaletica ed eventuali sbarramenti provvisori per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- l'apertura dei chiusini dei pozzetti di raccolta o ispezione o il sollevamento delle griglie delle caditoie;
- la pulizia dei pozzetti e delle caditoie mediante la rimozione delle sabbie, dei materiali depositati e qualsiasi altra materia solida e/o organica presente nel pozzetto e/o nella

caditoia, con successivo immediato lavaggio con getto d'acqua ad alta pressione e disinfezione dell'area, avendo cura che i sifoni di scarico siano efficienti e liberi da qualsiasi impedimento, verificandone il funzionamento tramite riempimento con acqua del pozzetto e/o della caditoia;

- la ricollocazione in sede dei chiusini dei pozzetti di raccolta o d'ispezione e delle griglie delle caditoie, verificando attentamente che le eventuali guarnizioni non si deteriorino e siano correttamente riposizionate;
- il lavaggio della superficie circostante i pozzetti o le caditoie, compreso il percorso della tubazione, aspirazione dei materiali di risulta e disinfezione della superficie interessata dai lavori;
- il trasporto e conferimento dei materiali di risulta presso gli impianti autorizzati al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue.

Le attività previste nell'ambito del servizio di manutenzione programmata, sono eseguite in orari di chiusura al pubblico delle aree archeologiche e degli uffici, pertanto non si dovrebbero verificare interferenze con le attività di altre imprese o derivanti dalla presenza di dipendenti della Soprintendenza al momento in servizio e di persone e mezzi in transito negli spazi circostanti. Al contrario, ciò può verificarsi nel caso d'interventi urgenti o di pronto intervento, comunque, questa eventualità e tutti gli oneri conseguenti non può essere in nessun caso un pretesto per l'appaltatore per chiedere un compenso aggiuntivo a causa di tali difficoltà.

L'appaltatore, deve comunque attenersi scrupolosamente alle disposizioni riportate nel DUVRI e deve predisporre l'esecuzione dei servizi in modo da non impegnare le aree destinate alla viabilità o all'attuazione di altri servizi e soprattutto in modo da non intralciare la realizzazione di opere affidate ad altre imprese.

L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad adeguarsi alle disposizioni che il Direttore esecutivo del contratto può impartire, in maniera provvisoria o definitiva, durante lo svolgimento del servizio.

Art. 51 - Pianificazione dell'attività di espurgo e pulizia

Allo scopo di evitare problematiche legate a intasamenti o malfunzionamenti degli impianti, si riporta di seguito una pianificazione di massima delle varie attività previste dal servizio oggetto dell'appalto.

L'appaltatore prima dell'avvio del servizio, deve proporre nel programma esecutivo degli interventi, delle modifiche o delle integrazioni che sulla base delle proprie tecnologie e della propria organizzazione lavorativa, possano garantire una maggiore efficienza, sicurezza e continuità del servizio.

Gli interventi di espurgo e pulizia di pozzi neri, vasche di raccolta, fosse settiche biologiche o imhoff devono essere effettuati secondo lo schema di seguito riportato:

Aree archeologiche	Ubicazione pozzi neri, vasche, fosse settiche	Frequenza degli interventi	
Pompei	Uffici e ingresso di Porta Marina: vasca di raccolta fossa settica biologica	Ogni giorno Ogni due mesi	
	Villa dei Misteri	Ogni due giorni	
	Antiquarium	Ogni due mesi	
	Insula Occidentalis	Ogni due giorni	
	Casina dell'Aquila	Ogni mese	
	Porta Stabia (teatri)	Ogni due giorni	
	Porta Stabia (uffici)	Ogni mese	
	Porta Nola	Ogni mese	
	Porta Vesuvio	Ogni mese	
	Porta Ercolano	Ogni mese	
	San Paolino	Ogni mese	
	Vecchia Direzione (Casa Fiorelli)	Ogni tre mesi	
	Stabia	Villa Arianna	Ogni tre mesi
		Villa San Marco	Ogni tre mesi
Oplonti	Villa A	Ogni tre mesi	
	Villa B	Ogni tre mesi	
Boscoreale	Antiquarium	Ogni tre mesi	

Gli interventi riguardanti la raccolta dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue a fanghi attivi devono essere effettuati secondo lo schema di seguito riportato:

Aree archeologiche	Ubicazione depuratori a fanghi attivi	Frequenza degli interventi
Pompei	Via degli Augustali	Ogni tre mesi
	Villa dell'Abbondanza	Ogni tre mesi
	Casa Bacco	Ogni tre mesi
	Porta Anfiteatro	Ogni tre mesi

Gli interventi riguardanti la pulizia delle condotte fognarie e la pulizia di pozzetti e/o caditoie devono essere effettuati per l'area archeologica di Pompei con cadenza settimanale per le altre aree archeologiche con cadenza mensile.

Art. 52 - Controllo del servizio

Il controllo del servizio è a cura del Direttore esecutivo del contratto al quale compete anche l'emanazione degli ordini di servizio.

Nello svolgimento dei compiti di propria competenza, si avvale della collaborazione di uno o più Responsabili operativi che hanno il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio e possono impartire disposizioni a carattere temporaneo che saranno convalidate, integrate o modificate con tempestivo ordine di servizio da parte del Direttore esecutivo del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.T. Catello Ingenito